

Comune di Veggiano
Provincia di Padova

Regolamento comunale
per il
corretto insediamento
urbanistico e territoriale
degli
impianti per telefonia mobile
e degli
impianti fissi per radiodiffusione

Febbraio 2021

INDICE

Art. 1 - Natura, finalità e obiettivi del Regolamento	2
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 - Definizioni	4
Art. 4 - Siti sensibili	6
Art. 5 - Criteri per l'insediamento urbanistico e territoriale	7
Art. 6 - Disposizioni per l'insediamento degli impianti	9
Art. 7 - Procedure autorizzative	10
Art. 8 - Messa in esercizio dell'impianto	11
Art. 9 - Vigilanza e controllo	12
Art. 10 - Sanzioni	13
Art. 11 - Partecipazione	14
Art. 12 - Disposizioni transitorie	15
Art. 13 - Entrata in vigore	16

Art. 1 - Natura, finalità e obiettivi del Regolamento

1. Il presente Regolamento è inteso all'attuazione delle competenze attribuite ai Comuni dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", con particolare riferimento al comma 6 dell'art. 8 "Competenze delle regioni, delle province e dei comuni", al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti per telefonia mobile e degli impianti fissi per radiodiffusione e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento ai siti sensibili individuati in modo specifico.
2. Il presente Regolamento, in attuazione delle proprie competenze e nel rispetto del principio di precauzione così come definito all'art. 174 del Trattato di Amsterdam, ha come obiettivi:
 - a) il corretto inserimento urbanistico e territoriale degli impianti;
 - b) la minimizzazione dell'esposizione della popolazione in tutte le sue componenti in ogni loro condizione ai campi elettromagnetici in modo da risultare comunque efficace a seconda dello specifico delle varie situazioni;
 - c) il continuo monitoraggio del rispetto dei livelli di esposizione della popolazione ai fini della misurazione e del rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
 - d) la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del Paesaggio in ogni parte del territorio comunale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica, nei limiti della materia di propria competenza stabilita dalla citata Legge Quadro, all'intero territorio comunale in modo coordinato con il Piano degli Interventi (PI).
2. Il presente Regolamento si applica altresì agli impianti esistenti seguendone e governandone le trasformazioni in funzione del perseguimento dei propri obiettivi, ivi compreso il caso di dismissione, abbandono del sito o rilocalizzazione degli impianti, assicurando il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Le disposizioni del presente non si applicano invece agli apparati dei videoamatori, disciplinati dal DPR 1214/1966, delle Forze armate, delle Forze di Polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale di cui agli artt. 2, 4 e 12 della Legge n. 36/2001.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le definizioni di cui all'art. 3 della citata Legge Quadro 36/2001.
2. Nello specifico si riportano le seguenti:
 - a) gestore: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare;
 - b) antenna radio base: è un elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radiobase, a servizio di un singolo gestore, con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz;
 - c) impianto radio base (SRB): è l'insieme di una o più antenne radio base di un singolo gestore e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza, necessari al suo funzionamento e prescritti a norma di legge;
 - d) stazione radiobase (SRB): è una stazione radio terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare; è un manufatto composto da un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati di trasmissione e dall'eventuale sistema di condizionamento dell'aria. Il sistema può raggruppare più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo o di un traliccio di sostegno. La centralina e gli apparati devono comunque essere compatibili con il contesto ambientale;
 - e) limite di esposizione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori (fissato dal DPCM 08.07.2003)

limiti di esposizione a campi con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz

LIMITI DI ESPOSIZIONE	INTENSITA' DI CAMPO ELETTRICO E (V/m)	INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO H (A/m)	DENSITA' DI POTENZA D (W/m ²)
$0,1 < f \leq 3$ MHz	60	0,2	-
$3 < f \leq 3.000$ MHz	20	0,05	1
$3 < f \leq 300$ GHz	40	0,01	4

- f) valore di attenzione: valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine (fissato dal DPCM 08.07.2003)

limiti di attenzione per la protezione dagli effetti a lungo termine

LIMITI DI ESPOSIZIONE	INTENSITA' DI CAMPO ELETTRICO E (V/m)	INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO H (A/m)	DENSITA' DI POTENZA D (W/m ²)
0,1 < f <= 300 GHZ	6	0,016	0,10 (3MHz - 300 GHz)

g) Obiettivi di qualità:

g.1) criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle legge regionali;
g.2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi (fissati dal DPCM 08.07.2003);

h) siti sensibili: quelli identificati e specificati dalla Circolare regionale 12.07.2001 n. 12, quali scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi e aree gioco e per lo sport per i quali non è consentita l'installazione di impianti di cui al presente regolamento, fatti salvi gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento. In ogni caso si veda il successivo articolo 4 per ulteriori specificazioni.

Art. 4 - Siti sensibili

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per Siti sensibili si intendono le Zone del PI previste per destinazioni e fruizioni:
 - a) di carattere ospedaliero o sanitario in genere, scolastico, di spazi aperti per svago e tempo libero;
 - b) che interessano in toto o in parte utenze vulnerabili per età, condizione di salute, stato di gravidanza;
 - c) sono riconosciute e disciplinate per i loro valori naturalistici e di biodiversità;
 - d) non necessitano di impianti se non per esigenze specifiche ed esclusive di natura ospedaliera o didattica che possono essere contemperate con localizzazioni esterne ed in prossimità del Sito sensibile.
2. Ai sensi della Legge 14 gennaio 2006, n. 14, è altresì considerato Sito sensibile a fini paesaggistici l'intero territorio comunale articolato nelle categorie di:
 - a) Paesaggio dei Beni paesaggistici;
 - b) Paesaggio del quotidiano;
 - c) Paesaggio degradato.
3. Il Paesaggio dei Beni Paesaggistici di cui al comma 2, lett. a) comprende le aree assoggettate alle disposizioni del D.Lgs 42/2004 ed altre eventuali individuate dal PI.
4. Il Paesaggio del quotidiano di cui al comma 2, lett. b) comprende tutte le Zone del PI che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a) e c) del comma 2.
5. Il Paesaggio degradato corrisponde alle Zone o agli ambiti territoriali individuate dal PI come Zone di Degrado.
6. L'individuazione delle Zone e degli ambiti di cui ai commi precedenti è contenuta nel PI con riscontro nei corrispettivi articoli delle NTO.
7. Nelle more dell'individuazione nel PI di cui al comma precedente, sono considerate:
 - a) Paesaggio dei Beni Paesaggistici: le aree assoggettate a Vincolo ex D.Lgs. 42/2004 nonché i Contesti figurativi come identificati dal PI vigente,
 - b) Paesaggio degradato: Zone e/o gli ambiti classificati come "di Degrado" dal PI vigente;
 - c) Paesaggio del Quotidiano: le restanti Zone del PI.

Art. 5 - Criteri per l'insediamento urbanistico e territoriale

1. Nel rispetto reciproco delle proprie specifiche prerogative i seguenti criteri sono condivisi dal PI che li applica a seconda delle proprie Zone Omogenee con riferimenti cartografici e di NTO nonché negli elaborati preposti quali il Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (nel prosieguo PQAMA).
2. Il presente PI specifica comunque, nello specifico, i riferimenti al PI laddove necessario.
3. Ai fini della localizzazione degli impianti, il Regolamento distingue tre ambiti:
 - a) Ambiti non idonei: in quanto rientranti nei Siti Sensibili di cui all'art. 4, comma 1;
 - b) Ambiti di attenzione: corrispondenti alle Zone del PI ad urbanizzazione consolidata e/o limitrofe ai Siti sensibili di cui alla lett. a);
 - c) Ambiti idonei previo accertamento di qualità: riferiti alle restanti Zone del PI.
4. Anche al fine di assicurare l'agevole ispezionabilità, gestione, manutenzione e vigilanza degli impianti è criterio prioritario di localizzazione la proprietà comunale dell'area, o edificio o infrastruttura esistente o di progetto, di insediamento.
5. Per agevolare il reperimento delle proprietà comunali idonee allo scopo, il Comune predispone la loro individuazione su idonea base cartografica.
6. Nel caso di installazione su proprietà comunale, la concessione è regolata da apposita convenzione prevedendo la corresponsione di un canone annuale, il cui importo è destinato prioritariamente al perseguimento degli obiettivi del presente Regolamento.
7. Ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione, l'impianto deve avere coerenza visiva con la struttura di sostegno, dimensioni proporzionate rispetto alle dimensioni generali di tale struttura, una forma coerente, colori neutri che corrispondano a quelli della struttura di sostegno o che si intonino con essi e cavi nascosti, e non deve dar luogo a ulteriori ingombri visivi in combinazione con altri punti di accesso senza fili di portata limitata già installati nello stesso sito o in siti adiacenti.
8. Nelle situazioni con valori prossimi ai livelli limite non è più possibile aggiungere ulteriori impianti, di qualsiasi tecnologia.
9. E' facoltà del Comune riservarsi di valutare congiuntamente e condividere con il richiedente possibili alternative che si rivelino comunque idonee rispetto alle esigenze tecniche del richiedente stesso.
10. La scelta del sito di installazione e la sua progettazione devono garantire la sua protezione al fine di rendere il sito inaccessibile agli estranei nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
11. Il proprietario del sito di insediamento è corresponsabile della corretta esecuzione di eventuali lavori di modifica e rimozione dell'impianto essendo obbligato, in modo solidale al gestore, ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.
12. La durata di permanenza degli impianti nel sito di installazione è pari al periodo previsto dalla concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività. Ne consegue

che spetta al concessionario l'obbligo di rimozione e di ripristino dei luoghi a proprie cura e spese. Tale obbligo deve essere rispettato anche in caso di disattivazione o trasferimento anticipati rispetto alla scadenza.

Art. 6 - Disposizioni per l'insediamento degli impianti

1. Negli Ambiti non idonei di cui all'art. 5, c. 3, lett. a) l'installazione degli impianti è esclusa.
2. Negli Ambiti di attenzione la minimizzazione della popolazione all'esposizione deve essere intesa in funzione e nei limiti dell'effettivo fabbisogno del servizio richiesto, escludendo quindi installazioni singole o in co-siting eccedenti tali limiti. Deve altresì rispettare gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dal presente Regolamento e dal PI nelle NTO e nel PQAMA.
3. Negli Ambiti idonei con prescrizioni l'installazione è possibile in conformità alla legislazione vigente e nel rispetto del presente Regolamento e del PI, senza ulteriori prescrizioni oltre al rispetto degli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dal presente Regolamento e dal PI nelle NTO e nel PQAMA.
4. Negli Ambiti idonei assoggettati a vincolo ex D.L.gs. 42/2001 non rientranti nei Siti sensibili nei quali l'installazione è esclusa, oltre alle prescrizioni di cui al comma precedente è necessaria l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del medesimo D.L.gs. 42/2001. L'installazione deve comunque rispettare gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dal presente Regolamento e dal PI nelle NTO e nel PQAMA.

Art. 7 - Procedure autorizzative

1. Ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003, l'installazione degli impianti è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune previo accertamento da parte dell'ARPAV della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di legge.
2. L'istanza per l'installazione deve essere conforme al modello A dell'Allegato n. 13 al D.Lgs. 259/2003, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, e deve essere altresì corredata:
 - a) della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;
 - b) del parere preventivo favorevole espresso da parte dell'ARPAV;
 - c) dell'individuazione su cartografia di PI dell'area o edificio o infrastruttura prevista per l'installazione con specificazione indicazione della proprietà interessata, corredata di estratto del presente Regolamento e del PI e di Relazione Tecnica esplicativa dei criteri: di scelta del punto di installazione e progettuali di inserimento paesaggistico.
3. Nei casi previsti dall'art. 87-bis del D.Lgs. 259/2003, la SCIA predisposta su Modello B di cui all'Allegato n. 13 deve essere corredata della stessa documentazione di cui al comma 2.
4. Nel caso di realizzazione di opere civili o l'effettuazione di scavi e occupazione di suolo pubblico si fa rinvio all'art. 88 del citato D.Lgs. 259/2003.

Art. 8 - Messa in esercizio dell'impianto

1. Alla fine di lavori di installazione dell'impianto, il soggetto titolare dell'autorizzazione provvede a presentare al Comune la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto specificandone la data, corredata di documentazione comprovante il rispetto dei limiti di esposizione e delle disposizioni del presente Regolamento e del PI.

Art. 9 - Vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'art. 14 della Legge 36/2001, le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dal Comune avvalendosi del supporto tecnico di ARPAV.

Art. 10 - Sanzioni

1. In materia di sanzioni si applica il regime previsto dall'art. 8 della LR 29/1993 nonché dall'art. 15 della Legge 36/2001 e ss.mm.ii. e disposizioni attuative, che si intendono recepite dal presente Regolamento, salvo quindi maggiore sanzione prevista dal citato art. 15 L 36/2001.
2. L'inosservanza degli obblighi stabiliti agli articoli 2 e 3 della LR 29/1993 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, con le modalità previste dalla L. 689/1981.
3. Ai sensi della LR 29/1993, art. 8. il Comuni irroga le sanzioni di cui al comma 2 e ne versa una quota del cinquanta per cento al bilancio regionale.
4. Gli introiti delle sanzioni sono destinati dall'Amministrazione comunale alla gestione delle attività di vigilanza e controllo.

Art. 11 - Partecipazione

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dal DLgs n. 195/05 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in materia, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/97.

Art. 12 - Disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'individuazione dei Siti sensibili da parte del PI il Comune si impegna a condividere con i richiedenti l'installazione degli impianti oggetto del presente Regolamento anche siti diversi o alternativi a quelli richiesti attraverso apposite conferenze di servizio di cui all'art. 14 della L. 241/1990 da attivarsi entro il termine di 60 giorni dalla data della richiesta.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e la tempistica prevista dallo Statuto comunale